



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Giovanni Armone, all'udienza del 16/03/2017, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17.30, assenti le parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo, nella causa iscritta al n. 35798/2016 R. G.

Aff. Cont. Lavoro

TRA



















elettivamente domiciliati in VIA CARLO MIRABELLO, 11, ROMA , presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

E

ROMA CAPITALE

domiciliata in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, ROMA, presso l'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA GRAGLIA, in virtù di procura in atti;

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti sono dipendenti di Roma Capitale assunti a tempo indeterminato in data successiva al 31 dicembre 2000. Come



tali, sono assoggettati alla disciplina dell'art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto. Ogni mese, la loro retribuzione subisce una trattenuta del 2,5 % rispetto a quella utile ai fini del TFR, in applicazione del DPCM 20.12.1999.

2. I ricorrenti contestano la legittimità di tale trattenuta. Roma Capitale resiste nel giudizio, sostenendone invece la legittimità.

3. Le domande sono fondate e devono essere pertanto accolte, salvo distinguere le posizioni dei singoli ricorrenti sul piano temporale e quantitativo.

4. Non è contestato che i dipendenti pubblici assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001, pur assoggettati allo stesso regime di trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 c.c. per i lavoratori privati, subiscano, a parità di retribuzione, una trattenuta stipendiale che i lavoratori privati non subiscono.

5. Quel che è tuttavia contestato è se tale trattenuta trovi una sua fonte di rango primario e in ogni caso se abbia giustificazione.

6. Sul piano delle fonti, la disciplina della trattenuta trova origine nell'art. 26, comma 19, l. 448/1998, dove si stabilisce: *“19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza*



complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

7. Il decreto previsto dal secondo periodo appena citato è il DPCM 20.12.1999, che, nel recepire i contenuti dell'accordo-quadro siglato il 29 luglio 1999 tra l'ARAN e le OO.SS., ha previsto, all'art. 1, commi 2, 3, 4, quanto segue: “2. *A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art.59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art.11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art.37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.* 3. *Per assicurare*



l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali. 4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3".

8. Dalla lettura integrata di tali previsioni si ricava che, se pure è vero, come sostiene Roma Capitale, che l'art. 26, comma 19 costituisce l'antecedente temporale della disciplina della trattenuta, è altrettanto vero che tale norma non vincolava i contenuti dell'emanando DPCM. In particolare, la norma di rango primario non imponeva di sopprimere il contributo obbligatorio del 2,5 % previsto dall'art. 37, DPR 1032/1973, né di compensare tale soppressione con la trattenuta stipendiale di entità pari al contributo soppresso.

9. Per il giudice investito della questione della legittimità della trattenuta, ciò ha come principale effetto l'impossibilità di



investirne la Corte costituzionale. La norma di rango legislativo non ha infatti contenuti obbligati e il DPCM è fonte normativa di rango secondario, rispetto alla quale non è possibile un controllo di costituzionalità né diretto, né attraverso la verifica di un eventuale eccesso di delega. La tutela contro le eventuali illegittimità del DPCM è affidata ai mezzi ordinari; nel caso di specie, in cui si sostiene l'incidenza del DPCM su posizioni di diritto soggettivo nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, lo strumento per rilevare eventuali illegittimità è la disapplicazione da parte del giudice ordinario del lavoro.

10. Il secondo fondamentale effetto della genericità della norma primaria è che essa non può essere invocata per sostenere che la disciplina del DPCM fosse necessitata. L'art. 26 prevede soltanto alcune linee-guida, che consentono di individuare la *ratio* alla quale il DPCM doveva attenersi, ma non gli esatti contenuti dell'intervento autorizzato. Né naturalmente può mutare tale prospettiva il fatto che il DPCM sia stato adottato recependo i contenuti di un accordo-quadro tra le parti sociali. La contrattazione collettiva non può rendere lecito ciò che non lo sia in base alle norme di rango primario di carattere imperativo e, ancor più, ai principi e alle norme costituzionali.

11. Alla luce di questa premessa, deve stabilirsi se la trattenuta prevista dal DPCM sia legittima.

12. Per prendere tale decisione, il Tribunale ritiene indispensabile richiamare la sentenza della Corte costituzionale n.



223 dell'11 ottobre 2012. Tra le questioni sottoposte alla Corte vi era quella della legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010.

13. Tale disposizione prevedeva, nei confronti dei pubblici dipendenti ancora in regime di TFS (Trattamento di Fine Servizio), l'applicazione del regime dettato dall'art. 2120 c.c. per le anzianità contributive successive al 1° gennaio 2011, con un'aliquota del 6.91 % sull'intera retribuzione, e, al contempo, non escludeva a carico della stessa retribuzione il perdurare della trattenuta del 2,5 % prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973

14. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost., osservando: *“nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro”*.

15. Il Tribunale reputa che tale principio possa e debba essere applicato anche al regime dei pubblici dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2001, come tali interamente assoggettati al regime del TFR. La disparità di trattamento rispetto ai dipendenti privati assoggettati allo stesso regime di TFR, rilevata dalla Corte costituzionale, permane infatti identica. Il calcolo del TFR dei pubblici dipendenti opera secondo gli stessi criteri dettati per quelli privati (stabiliti



dall'art. 2120 c.c.), così come identica è l'aliquota di accantonamento, ma la base di calcolo è diversa, poiché, per i pubblici dipendenti, la stessa è decurtata della percentuale del 2,5 %.

16. A conclusioni diverse non sembra poter portare il fatto che l'art. 26, comma 19, cit., nel demandare al DPCM la definizione degli *“adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto”* stabilisse anche che dovesse restare ferma la *“invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici”*.

Come osservato da altri Tribunali (v. Trib. Milano 742/2016 dell'11 marzo 2016, Trib. Roma n. 1521/2016 del 17 febbraio 2016), la necessità di rispettare tale invarianza può avere un senso per il personale destinato a passare da un regime (TFS) a un altro (TFR), ma non certamente per coloro che, come i ricorrenti, sono assoggettati fin dall'inizio al regime del TFR. E la lettera della legge collega direttamente l'invarianza agli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva resi necessari per l'applicazione del regime TFR a chi prima non ne godeva.

Né infine assume rilievo il fatto che il DPCM accompagni la riduzione della retribuzione lorda stabilendo che tale riduzione sia recuperata *“in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad*



ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali”. Tale recupero non comporta, come sembra adombrare Roma Capitale, che al momento della cessazione del rapporto gli odierni ricorrenti vedranno restituirsi tutte le somme trattenute mese per mese, ma più semplicemente che quella riduzione non rileverà a fini previdenziali e di calcolo del TFR nel computo della base di calcolo di tali istituti.

Le somme trattenute non sono, a mente del DPCM, recuperabili.

Le domande vanno in conclusione accolte e Roma Capitale condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, suddivisi nei tre diversi gruppi indicati in epigrafe, delle somme per ciascuno indicate in ricorso, a titolo di restituzione della trattenuta di cui al capo a), nonché delle somme corrispondenti alle trattenute operate sullo stipendio sotto la voce di cui al capo a), da maggio 2016 alla pubblicazione della presente sentenza, oltre accessori di legge.

L’illegittimità della trattenuta implica inoltre che a Roma Capitale debba essere ingiunto per il futuro di cessare dall’operarla.

18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La complessità della motivazione e il numero elevato di parti in causa ha indotto a indicare in dispositivo il termine di sessanta giorni per il deposito.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti di ROMA CAPITALE con ricorso depositato il 17 ottobre 2016, nella causa iscritta al n.



35798/2016 R.G.A.C.:

a) dichiara illegittima la trattenuta operata da ROMA CAPITALE sullo stipendio dei ricorrenti sotto la voce “riduzione Inadel regime TFR”;

b) condanna ROMA CAPITALE al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme per ciascuno indicate in ricorso, a titolo di restituzione della trattenuta di cui al capo a), nonché delle somme corrispondenti alle trattenute operate sullo stipendio sotto la voce di cui al capo a), da maggio 2016 alla pubblicazione della presente sentenza, oltre accessori di legge;

c) ordina a ROMA CAPITALE la cessazione per il futuro della trattenuta di cui al capo a);

d) condanna ROMA CAPITALE al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, liquidandole in complessivi € 5.883,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Motivi in sessanta giorni.

Roma, 16/03/2017

Il Giudice

Giovanni Armone

